



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 469/13/CONS

CONCESSIONE DI DEROGA PARZIALE AGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E DI INVESTIMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 34, COMMA 10, E 44, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E S.M.I. E DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE MISE-MIBAC DEL 22 FEBBRAIO 2013, ALLA SOCIETÀ ALL MUSIC S.P.A. PER IL PALINSESTO TELEVISIVO DENOMINATO “ALL CHANNEL”

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 25 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, e s.m.i.;

VISTI, in particolare:

- l’articolo 44, comma 2, secondo periodo, in base al quale “*Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte*”;
- l’articolo 44, comma 3, primo periodo, in base al quale “*Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano il 10 per cento almeno dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti*”;
- l’articolo 44, comma 3, terzo periodo, in base al quale “*La percentuale di cui al primo periodo deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte*”;
- l’articolo 34, comma 10, in base al quale “*Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee previste dall’articolo 44 devono comprendere anche opere*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché a produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti”;

VISTO, inoltre, l’articolo 44, comma 8, del citato Testo unico, il quale ammette alla presentazione dell’istanza di concessione di deroga agli obblighi di cui al medesimo articolo 44 i fornitori di servizi di media audiovisivi che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: a) non abbiano realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui è richiesta la deroga; b) abbiano una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all’uno per cento; c) abbiano la natura di palinsesto tematico o di catalogo tematico;

VISTO il “Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti” approvato con delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 2009, n. 67, e s.m.i.;

VISTO il “Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120” approvato con delibera n. 186/13/CONS del 26 febbraio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 marzo 2013, n. 73;

VISTO, in particolare, l’articolo 4, comma 2, del regolamento di cui alla delibera n. 186/13/CONS, che indica, tra i criteri che l’Autorità valuta ai fini della concessione delle deroghe, “la tipologia del programma televisivo, il target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con la programmazione, la tipologia dell’offerta, l’effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma”;

VISTO il decreto interministeriale del Ministero per lo sviluppo economico e del Ministero per i beni e le attività culturali del 22 febbraio 2013, in materia di criteri di qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana e quote di riserva nell’ambito delle percentuali previste dall’articolo 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e in particolare l’articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale medesimo che dispone l’entrata in vigore per il 1° luglio 2013;

VISTA l’istanza presentata in data 12 aprile 2013 (acquisita in data 19 aprile con prot. Agcom n. 20584) dalla società All Music S.p.A. (di seguito anche “la Società”) per il proprio palinsesto televisivo “All Channel”, diffuso dalla rete digitale terrestre di Rete A S.p.A., con la quale la Società chiede “ai sensi del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dell’art. 8 dell’Allegato A della Delibera n. 66/09/CONS e s.m.i. e dell’art. 4 dell’Allegato A della Delibera 186/13/CONS, la deroga dall’obbligo di programmazione ed investimento di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e dall’obbligo di riserva ai minori di trasmissioni a loro specificamente rivolte di cui all’art. 44 e all’art. 34 comma 10 del Testo unico della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

radiotelevisione e del decreto interministeriale (MISE-MIBAC) del 22/2/2013 che entrerà in vigore il 1/7/2013, in virtù del possesso di una quota di mercato inferiore all'1% e alla mancata realizzazione di utili negli ultimi due anni di esercizio”;

VISTI gli atti del procedimento, avviato con comunicazione del 14 maggio 2013 (prot. Agcom n. 24491) e finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della deroga agli obblighi di cui all'articolo 44, commi 2 e 3, e all'articolo 34, comma 10, del Testo unico, e di cui al decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per i beni e le attività culturali del 22 febbraio 2013, a far data dalla presentazione della domanda;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Società in data 30 maggio 2013 (prot. Agcom n. 28811), su richiesta dell'Autorità, e sentita la Società in audizione in data 9 luglio 2013;

CONSIDERATO che la Società ha rappresentato che il canale “All Channel”, diffuso dalla rete digitale terrestre di Rete A S.p.A., posizione LCN 133, ha iniziato la diffusione del proprio palinsesto il 6 febbraio 2013 ed è caratterizzato da una linea editoriale articolata e dedita essenzialmente a tematiche di costume e società. “All Channel” è, infatti, un canale semi-generalista orientato al *life style* nazionale ed internazionale attraverso la proposta di documentari, film, programmi musicali, *reality show*, *talk show*, programmi di approfondimento e di informazione. Le aree tematiche toccate dal palinsesto sono quelle dei viaggi, dei motori, della musica, dello sport e di racconti della realtà e delle relazioni sociali. La Società evidenzia che il *target* di riferimento del canale è ampio, in quanto la programmazione è rivolta a un pubblico tra i 15 e i 55 anni, più maschile che femminile, con particolare attenzione ai giovani tra i 15 e i 35 anni. La Società rappresenta, inoltre, di assolvere quotidianamente all'obbligo di informazione attraverso tre edizioni del telegiornale, svolgendo altresì l'attività di comunicazione politica nel rispetto del regime di *par condicio*, nei periodi che precedono le consultazioni elettorali e/o referendarie e di soddisfare, altresì, l'obbligo di trasmissione di produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti, mentre, prosegue la Società, la trasmissione di opere specificamente dedicate ai minori e di opere di espressione originale italiana sarebbe avulsa dalla linea editoriale del palinsesto, discostandosi sensibilmente dal suo *target* di riferimento. Parimenti, gli obblighi di investimento di cui all'articolo 44, comma 3, terzo periodo, del Testo unico comporterebbero una dispersione delle risorse finanziarie che la Società, trovandosi in un fase di *start-up* del palinsesto, non è in grado di sostenere;

RILEVATO che, alla luce della documentazione trasmessa, la programmazione di “All Channel” è interamente dedicata alla linea editoriale descritta e che, pertanto, è confermata la natura semigeneralista del canale;

CONSIDERATO che la Società chiede la deroga agli obblighi di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, di cui all'articolo 44, commi 2 e 3, del Testo unico e di cui al decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per i



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

beni e le attività culturali del 22 febbraio 2013 nonché la deroga all'obbligo di programmazione di opere specificamente rivolte ai minori, di cui all'articolo 34, comma 10, del Testo unico;

RILEVATO che il legislatore prevede la facoltà di richiedere la deroga agli obblighi di programmazione e investimento per coloro che non abbiano realizzato utili negli ultimi due anni e per coloro che possiedono una quota del mercato derivante da ricavi da attività tipica televisiva inferiore all'1%, quale la Società istante;

RILEVATO che il palinsesto "All Channel" ha iniziato le proprie trasmissioni recentemente, in data 6 febbraio 2013, e si trova pertanto in una fase iniziale di attività, che comporta numerosi investimenti e fisiologiche perdite, dovendosi ancora affermare compiutamente sul mercato;

CONSIDERATA la mancata programmazione di opere cinematografiche italiane all'interno del palinsesto di "All Channel" e che l'eventuale investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte potrebbe comportare una dispersione delle risorse finanziarie e un peggioramento della quota di mercato, già ridotta, di "All Channel", svantaggiandola rispetto ai propri concorrenti;

RITENUTO che tale linea editoriale sia idonea a giustificare l'esenzione dagli obblighi di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, di cui all'articolo 44, commi 2 e 3, del Testo unico, secondo i criteri di qualificazione definiti nel decreto interministeriale MISE - MIBAC del 22 febbraio 2013;

CONSIDERATO che la programmazione dell'emittente non prevede alcun genere di opere specificamente rivolte ai minori, pur non ostando la linea editoriale con la programmazione di trasmissioni adatte ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti;

RITENUTO che, con riferimento al disposto dell'articolo 34, comma 10, del Testo unico, l'eventuale trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori potrebbe comportare una rilevante distorsione della linea editoriale del palinsesto, la quale potrebbe tradursi per l'emittente in una riduzione dei ricavi da pubblicità in virtù della conseguente variazione del *target* di riferimento;

RITENUTO necessario valutare il perdurare dei requisiti adottati dalla Società a fondamento dell'istanza, in considerazione del recente avvio del palinsesto, avvenuto in data 6 febbraio 2013;

RITENUTO, pertanto, di poter concedere le suddette deroghe limitatamente agli anni 2013 (nel corso del quale è stata presentata l'istanza), 2014 e 2015, al fine di verificare il perdurare delle condizioni rappresentate dalla Società relativamente, in particolare, al possesso di una quota di mercato inferiore all'1% e alla mancata realizzazione di utili negli ultimi due anni di esercizio;

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

Articolo unico

1. La richiesta di deroga parziale presentata con istanza della società All Music S.p.A. in data 12 aprile 2013 (ed acquisita in data 19 aprile con prot. Agcom n. 20584) per il palinsesto denominato "All Channel" è accolta per la durata di un triennio con riferimento ai seguenti obblighi:
 - a. obbligo di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, di cui all'articolo 44, commi 2 e 3, del Testo unico e di cui al decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per i beni e le attività culturali del 22 febbraio 2013;
 - b. obbligo di programmazione di opere specificamente rivolte ai minori, di cui all'articolo 34, comma 10, del Testo unico.
2. L'esenzione dai suddetti obblighi decorre dall'anno 2013, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga, e perdura fino all'anno 2015. Qualora, allo scadere del triennio, la società All Music S.p.A. ritenga di essere nelle condizioni di continuare a beneficiare della deroga, è tenuta alla reiterazione dell'istanza all'Autorità.
3. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.

La presente delibera è notificata alla società All Music S.p.A. e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, lì 25 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani